

Articolo 4

## Lavori pericolosi

(art. 29 cpv. 3 LL)

<sup>1</sup> È vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi.

<sup>1bis</sup> I giovani con un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono essere impiegati per lavori pericolosi se svolgono tali lavori nel quadro della professione appresa.

<sup>2</sup> Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l'educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali lavori, in base all'esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest'ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti.

<sup>4</sup> La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), prevedere, con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell'allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

<sup>5</sup> L'impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni, necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità, dev'essere parte integrante dell'autorizzazione per formare apprendisti di cui all'articolo 20 capoverso 2 LFPr. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'ufficio cantonale della formazione professionale sente l'ispettorato cantonale del lavoro.

<sup>6</sup> La SECO può accordare autorizzazioni nei singoli casi (permessi individuali) che esulano dalle deroghe previste nel capoverso 4, se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità

### Capoverso 1

Il capoverso 1 stabilisce il principio secondo cui i giovani non possono eseguire lavori pericolosi.

### Capoverso 1<sup>bis</sup>

Il divieto assoluto stabilito al capoverso 1 è revocato se i giovani, dopo aver completato con successo un apprendistato con la menzione CFP o AFC (una formazione professionale di base secondo la Legge federale sulla formazione professionale; LFPr; RS 412.10), svolgono lavori pericolosi nell'ambito della professione appresa.

## Capoverso 2

La definizione di lavori pericolosi si ispira alla Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro OIL (RS 0.822.728.2) e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

## Capoverso 3

L'articolo 4 della Convenzione n. 182 dell'OIL impone agli Stati membri di definire mediante la legislazione nazionale i tipi di attività che rischiano di avere un effetto dannoso sulla salute psichica, fisica o sociale dei giovani. Inoltre essi devono compilare una lista di tali lavori e riesaminarla periodicamente. Per questo motivo i lavori pericolosi sono elencati in un'ordinanza dipartimentale (Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani; RS 822.115.2). Secondo l'articolo 20 OLL 5 la Commissione federale del lavoro (CFL) riesamina almeno ogni cinque anni la lista dei lavori pericolosi.

## Capoverso 4

D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può prevedere deroghe, con ordinanze in materia di formazione, per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Gli obiettivi della formazione professionale di base sono descritti nel dettaglio nel piano di formazione. Sulla base di un piano di formazione la SEFRI emana le deroghe al divieto per lavori pericolosi nelle rispettive ordinanze in materia di formazione. Alcuni esempi si possono trovare nell'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2) e nell'allegato 1 della direttiva CFSL 6508 (pericoli particolari secondo OPI, RS 832.30).

Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono le misure di accompagnamento e a questo scopo consultano preventivamente uno specialista MSSL. Le misure necessarie sono concepite specificamente per i giovani e integrano le misure già impiegate per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori (ad. es. soluzioni settoriali, soluzioni per gruppi di aziende e soluzioni modello, certificate dalla CFSL).

Per l'elaborazione e la revisione delle ordinanze in materia di formazione e dei piani di formazione la SEFRI consulta la SECO, che a sua volta chiede un parere alla SUVA e/o a un'altra organizzazione specializzata (cfr. art. 21 cpv.v2 OLL 5).

Le misure di accompagnamento approvate dalla SEFRI vengono allegate sotto forma di lista di controllo al piano di formazione e pubblicate su Internet ([www.sefri.admin.ch](http://www.sefri.admin.ch), Rubrica > Temi > Formazione professionale > Formazione professionale di base > Protezione dei giovani lavoratori). Questa lista funge da strumento volto a garantire l'attuazione delle misure di accompagnamento per le aziende di tirocinio, per i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e per gli organi esecutivi della LAINF e della LL.

## Capoverso 5

Per permettere agli apprendisti di svolgere una formazione professionale di base, le aziende di tirocinio devono disporre, tra l'altro, di un'autorizzazione per formare apprendisti e devono stipulare un contratto di tirocinio con le persone in formazione. Le autorizzazioni vengono rilasciate a un'azienda se questa soddisfa i requisiti per la trasmissione dei contenuti della formazione pratica e altre condizioni stabilite nelle singole ordinanze in materia di formazione. Tra le condizioni rientrano la necessaria infrastruttura (ad. es. una postazione di lavoro per l'apprendista, equipaggiamento personale di protezione ecc.), il tipo di lavori da eseguire all'interno dell'azienda e le qualifiche dei formatori. Durante la procedura per il ri-

lascio dell'autorizzazione vengono considerati anche aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.

Inoltre, nell'ambito della procedura per il rilascio di un'autorizzazione per formare apprendisti vengono esaminati anche il rispetto e l'attuazione delle misure di accompagnamento approvate dalla SEFRI. Le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'approvazione delle misure di accompagnamento devono essere riesaminate sulla base di queste ultime. Senza un'autorizzazione di questo tipo le aziende di tirocinio non possono impiegare giovani per lavori pericolosi. L'attuazione e il coordinamento della procedura di autorizzazione o di esame delle autorizzazioni già accordate è compito degli uffici cantonali della formazione professionale. Questi disciplinano la collaborazione tra i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e l'ispettorato del lavoro e assicurano lo scambio regolare di informazioni. Agli ispettorati del lavoro spetta il controllo delle aziende per quanto riguarda le misure di sicurezza generali e specifiche del ramo conformemente alla LL e alla LAINE. Ai servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio competono il rilascio e l'esame dell'autorizzazione per formare apprendisti secondo la Legge federale sulla formazione professionale (LFPr); a tal fine tengono conto delle condizioni generali formulate nella LFPr e delle condizioni particolari contenute nelle ordinanze in materia di formazione delle singole professioni.

L'esame sistematico delle misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute entra in tal modo a far parte della procedura seguita per il rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti (art. 20 cpv. 2 LFPr).

## Capoverso 6

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può accordare autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) per l'esercizio di un lavoro pericoloso. Anche in questo caso, tuttavia, occorre adempiere le condizioni previste al capoverso 4 affinché un lavoro pericoloso possa essere autorizzato. Di conseguenza vale anche in questo ambito, per esempio, l'età minima di 15 anni. Il permesso individuale deve rimanere un'eccezione, poiché occorre applicare il sistema illustrato al capoverso 4 (inserimento nelle ordinanze in materia di formazione e nei piani di formazione se i lavori pericolosi sono necessari al raggiungimento degli obiettivi della formazione e sono definite misure di accompagnamento nei piani di formazione; cfr. commento all'art. 4 cpv. 4). Vi è tuttavia la possibilità che insorgano nuovi pericoli, come ad esempio sostanze chimiche finora sconosciute, o che vengano utilizzate nuove macchine il cui impiego è necessario per il raggiungimento di un obiettivo professionale, ma che non sono ancora previste nella rispettiva ordinanza in materia di formazione rispettivamente nel piano di formazione. Simili casi, prima di trovare posto in un piano di formazione, devono poter essere provvisoriamente disciplinati da questa disposizione.

Se la SECO rilascia l'autorizzazione eccezionale per un lavoro pericoloso, viene meno l'autorizzazione aggiuntiva dell'ufficio cantonale della formazione per questo lavoro pericoloso secondo l'articolo 4 capoverso 5 OLL 5. In casi singoli, la SECO verifica se le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale sono rispettate.